

***Le responsabilità del Committente
Amministratore di condominio
alla luce della giurisprudenza più recente***




Regione
Lombardia

ASL Bergamo



ANACI
BERGAMO



SEMINARIO: Sicurezza sul lavoro nel condominio - leggi, obblighi, cautele, opportunità

18/09/2015 - Sala Caravaggio - Centro Congressi della Fiera di Bergamo

ing. Nicola Pasta - Servizio PSAL ASL della Provincia di Bergamo

Ogni volta che il condominio commissiona,
nella forma di contratto di appalto o
d'opera, lavori edili, l'AMMINISTRATORE
viene qualificato, sulla base di quanto
previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., col
nome di "COMMITTENTE", divenendo
titolare di inderogabili obblighi di legge a
cui in alcun modo può sottrarsi



D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 89

Committente: Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione

Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale - Risposta a quesito del 19 aprile 2010

«...omissis... nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civile ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l'Amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo.»

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 89

Cantiere: Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro

Il committente sottoscrive il contratto con l'impresa, è soggetto influente nelle scelte progettuali (tipologia del costruito, qualità, tempi di realizzazione...) e nell'aspetto economico dell'intervento.

Pensare che non si debba occupare di quanto succede in cantiere in relazione alla salute ed alla sicurezza è sbagliato, dal momento che il suo ruolo è anche quello di garante della sicurezza



Il committente è il garante della sicurezza dei lavoratori incaricati a svolgere dei lavori nella propria proprietà o nelle proprietà di cui delegato
(cfr., ad esempio, Cassazione Penale, 01 dicembre 2010, n. 42465)

Il committente, così come gli altri titolari di posizioni di garanzia originarie in caso di sinistro a un lavoratore che ne comporti la morte (*omicidio colposo*) o un infortunio grave (*lesioni colpose aggravate*) dovrà, per difendersi, dimostrare di non essere stato nello svolgimento del proprio mandato imprudente o negligente (colpa generica) o di non aver omesso di rispettare norme giuridiche specifiche quali, in particolare, quelle del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (*colpa specifica*)

La figura del Responsabile dei Lavori

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 89

Responsabile dei lavori: *Soggetto che può essere
incaricato dal committente per svolgere i compiti ad
esso attribuiti dal presente decreto*



D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 93

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori

Particolare attenzione dovrà essere posta nella stesura del disciplinare di incarico

DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA

PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

DURANTE I LAVORI

AL TERMINE DEI LAVORI



Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori



DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90

Comma 1 Il committente o il responsabile
dei lavori, nelle fasi di progettazione
dell'opera, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela

- ✓ al momento delle scelte
architettoniche, tecniche ed
organizzative ...omissis...
- ✓ all'atto della previsione della durata
di realizzazione di questi vari lavori

- ✓ predisposizione del progetto
- ✓ stesura dei bandi di gara e
dei capitolati d'appalto
- ✓ valutazione delle offerte

*In concreto il committente è tenuto a garantire alle imprese
le condizioni oggettive per poter eseguire le attività lavorative in sicurezza*

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90

Comma 3 Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione

Disciplinare di incarico



D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90

Comma 11 La disposizione di cui al comma 3 (nomina del CSP) non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori



In tal caso il CSE dovrà essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione (*Circolare Ministero Lavoro n. 30 del 29.10.2009*)

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90

Comma 4 Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 (*titolo di studio, esperienza e corso di formazione n.d.r.*)

Disciplinare di incarico



D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90

Comma 5 La disposizione di cui al comma 4 (*nomina del CSE n.d.r.*) si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese

In tal caso il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1 dell'art. 92, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo (*rif. Art. 92 comma 2*)



D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90

Comma 9 Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:


- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 89 - Definizioni

Idoneità tecnico professionale: Possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature in riferimento alla realizzazione dell'opera

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

...omissis... per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede al committente, che affidi lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un'ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare



Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

Possesso di:

- ✓ forza lavoro qualificata ed esperta
- ✓ know-how organizzativo, gestionale tecnico e professionale
- ✓ attrezzature necessarie per l'esecuzione delle attività lavorative
- ✓ misure tecniche ed organizzative di tutela relative ai rischi specifici (*ad esempio adeguata dotazione di dispositivi di protezione collettivi ed individuali, informazione, formazione e addestramento dei lavoratori...*)



Una sentenza sull'idoneità tecnico professionale

«In materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza:

- a) scegliendo l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa
- b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori»

Cassazione Penale, 19 aprile 2010, n. 15081



Il committente risponde penalmente degli eventi dannosi subiti dai dipendenti dell'appaltatore quando abbia esercitato ingerenza nell'esecuzione dell'opera
mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l'inosservanza delle norme di legge, regolamento o prudenziali poste a tutela degli addetti. *Non può invece considerarsi ingerenza* e non è pertanto idonea ad estendere all'appaltatore obblighi e responsabilità propri del datore di lavoro, *la condotta del committente che consista nella sollecitazione ad osservare le misure di sicurezza, ad adottare i presidi di tutela, a comportarsi con prudenza e cautela*
(cfr., ad esempio, Cassazione Penale, 30 gennaio 2001, n. 3516 e Cassazione Penale, 21 maggio 1996, n. 856)

16

VENERDÌ 25 LUGLIO 2008

L'ECO DI BERGAMO

Via Caprera: tre operai «pizzicati» su un tetto da un fotografo. Avvertite Asl e polizia locale

Al lavoro senza protezioni su un palazzo di 7 piani



■ In tre al lavoro sul tetto in pendenza di un palazzo, a oltre venti metri d'altezza, senza alcuna protezione. Sembra impensabile, visti tutti gli infortuni sul lavoro che si verificano ogni giorno. Invece è accaduto ieri pomeriggio in città, in un palazzo di via Caprera 23. Testimone Guido Padoa, fotografo professionista e operatore dell'Unità operativa radio-emergenze (Uor) della Protezione civile: Padoa vive nel palazzo di fronte e, quando ha guardato fuori dalla finestra, non ha creduto ai suoi occhi: «Ho

preso la macchina fotografica e scattato varie foto (due ne pubblichiamo qui accanto, ndr). Poi ho telefonato al 113 per riferire l'episodio: la polizia mi ha passato il settore prevenzione infortuni sul lavoro dell'Asl di Bergamo e il settore edilizio della polizia locale». Proprio la polizia locale ha effettuato un controllo e avviato gli accertamenti del caso. I tre operai stavano montando un camino sul tetto di un palazzo di sette piani. Ma, del resto, le foto parlano da sole.

Fa. Co.



D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Art. 26 Articolo Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - Comma 5

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso

Valutare le offerte

Attenzione ai contratti

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 99

Il committente o il RL, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'ASL ed alla DPL territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'ALLEGATO XII, *nonché eventuali aggiornamenti* nei seguenti casi:

- a) cantieri con presenza di più imprese esecutrici
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno

L'invio della notifica preliminare assolve all'obbligo della comunicazione all'ASL ai fini della detrazione fiscale in caso di ristrutturazioni edilizie.

Qualora non sia previsto l'invio della notifica preliminare non deve essere inviata alcuna comunicazione.



Riferimenti:

*Ministero delle Finanze e Ministero dei Lavori Pubblici
Circolare n. 121/E dell'11 maggio 1998*

*Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento
Circolare Prot. n. 2011/149646*

L'agenzia Informa – Ottobre 2013

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90

Comma 10 *In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento* di cui all'articolo 100 *o del fascicolo* di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, *oppure in assenza di notifica* di cui all'articolo 99, quando prevista *oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva* delle imprese o dei lavoratori autonomi, *è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo*. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente



D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 93

Comma 2 La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1 e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e) *(ovvero degli obblighi previsti a carico dei coordinatori per la sicurezza ndr)*



Inoltre il committente dovrà adottare adeguati provvedimenti nel caso in cui il CSE segnali inadempienze da parte delle imprese esecutrici

Confermati dalla Cassazione gli arresti domiciliari di un committente per non aver verificato gli adempimenti del coordinatore in lavori di demolizione ai quali è stato ricollegato il crollo di un edificio con il decesso di varie persone
(cfr., ad esempio, Cassazione Penale, 14 novembre 2012, n. 44204)



Come verificare l'operato del coordinatore?

**Evidenza scritta della verifica di
idoneità dei POS**

Report di sopralluogo


**Verbali delle riunioni di
coordinamento**

Disciplinare di incarico



Il committente deve acquisire dal Coordinatore per l'Esecuzione il fascicolo dell'opera aggiornato e farsi carico della corretta gestione dei dispositivi di sicurezza in dotazione all'opera (ad esempio degli impianti tecnologici o dei sistemi anticaduta installati sulle coperture)

*Il fascicolo accompagna l'opera per tutta
la sua durata di vita*



Non è prevista la predisposizione del fascicolo nel caso di lavori di manutenzione ordinaria

«Questa Corte ha espressamente riconosciuto la responsabilità di tale soggetto per l'inosservanza degli specifici obblighi positivi di verifica, informazione cooperazione pur specificando che detta responsabilità non è di automatica applicazione, non potendosi esigere dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, mentre è necessario verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.»

Cassazione Penale, 15 ottobre 2013, n. 42347

Come può quindi il Committente o Responsabile dei Lavori influenzare positivamente la salute e la sicurezza in cantiere?

***VALUTANDO L'OPPORTUNITÀ DI NOMINARE
UN RESPONSABILE DEI LAVORI ESPERTO***

***SCEGLIENDO COORDINATORI COMPETENTI
E VERIFICANDONE PERIODICAMENTE L'OPERATO***

***SELEZIONANDO IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI QUALIFICATI AI QUALI
AFFIDARE I LAVORI CON CONTRATTI ATTENTAMENTE PREDISPOSTI***



GRAZIE A TUTTI PER LA CORTESE ATTENZIONE



In caso di dubbio ci si può rivolgere a:

ASL DI BERGAMO

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Sito internet: www.asl.bergamo.it

Posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@asl.bergamo.it

“ogni Amministratore deve preoccuparsi della salute e tutela dei condomini, delle imprese appaltatrici, dei lavoratori autonomi e dei terzi che accedono alle parti comuni”

Dott. Guariniello, Conferenza sui temi della sicurezza, Torino 7 ottobre 2009

ing. NICOLA PASTA

Servizio PSAL dell'ASL della Provincia di Bergamo, Ufficio di Bergamo, Via Borgo Palazzo n°130

Tel. 035.22.70.521 - e-mail: npasta@asl.bergamo.it - nicolapasta@alice.it